



# COMUNE DI FIUMEDINISI

## CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Sede legale: Via Umberto I, 49

Uffici: Piazza Matrice – Locali polifunzionali

C.A.P. 98022 - Fiumedinisi (ME)

Tel. 0942771001

P.IVA/Codice Fiscale: 00352170831

Sito Internet: [www.comune.fiumedinisi.me.it](http://www.comune.fiumedinisi.me.it)

PEC: [comune.fiumedinisi@legalmail.it](mailto:comune.fiumedinisi@legalmail.it)

Codice univoco fatturazione elettronica: UFU0HL

### ORDINANZA N. 22 DEL 29/04/2024

**OGGETTO: MISURE DI PREVENZIONE CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI E DI INTERFACCIA E PULIZIA FONDI INCOLTI – ANNO 2024.**

#### IL SINDACO

##### Premesso:

- che la stagione estiva, per le elevate temperature, comporta un rilevante pericolo per il propagarsi di incendi all'interno dei terreni incolti e/o abbandonati, con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone, dei beni mobili ed immobili e del patrimonio ambientale;
- che il proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie, oltre al rischio di propagazione di incendi, contribuisce altresì alla proliferazione di insetti che costituiscono pericolo per la salute e la sicurezza pubblica;

##### Richiamati:

- l'art. 3 del D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018 "*Codice della Protezione Civile*", con il quale il Sindaco è riconosciuto Autorità Comunale di Protezione Civile, limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dell'amministrazione, secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;
- l'art. 6 del D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018, in base al quale i Sindaci nella qualità di autorità territoriali di protezione civile esercitano, nel rispetto delle direttive adottate all'art. 15 e di quanto previsto dalla legislazione regionale esercitano, le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni;
- l'art. 11 del D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018, con il quale vengono disciplinate le funzioni delle Regioni e delle Città Metropolitane, fra cui viene compresa la lotta agli incendi boschivi;
- il comma 5 lett. a) dell'art. 12 del D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018, secondo il quale il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni per finalità di protezione civile è responsabile, altresì: "a) dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b)";
- l'art. 4 della L.R. n. 14 del 31/08/1998, che dispone anche a carico dei Comuni l'obbligo di istituire gli uffici di protezione civile, prevedendo nei propri bilanci le spese per il loro funzionamento e le relative attività;

- il D.lgs. 31 marzo 1998 n. 112, di conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni e agli enti locali del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59 e ss.mm.ii., che ricomprende tra le attività di protezione civile la lotta agli incendi boschivi;

**Visti:**

- la L.R. n. 16 del 06/04/1996 *“Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela delle vegetazione”* che:
  - all’art. 33 prevede che l’attività regionale di prevenzione incendi e la lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione sia diretta alla protezione del patrimonio forestale pubblico e privato, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali, nonché a garantire la sicurezza delle persone;
  - all’art. 42 individua aziende, enti e società che sono tenute a mantenere pulite, tramite le operazioni meccaniche, le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di loro pertinenza immediatamente adiacente alle aree boscate e cespugliate;
- la Legge n. 353 del 21/11/2000 *“Legge quadro in materia di incendi boschivi”*;
- la L.R. n. 14 del 14/04/2006 di modifiche ed integrazione alla legge regionale n. 16/1996 *“Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione” – Istituzione dell’Agenzia della Regione Siciliana per le erogazioni in agricoltura – A.R.S.E.A.*;
- l’O.P.C.M. n. 3606 del 28/08/2007 *“Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle Regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della Regione Sicilia in relazione agli eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione”* che, all’art. 1, comma 5, detta norme per ridurre l’incendiabilità dei campi e dei boschi il cui rispetto va assicurato anche mediante il decespugliamento e l’asportazione dei residui colturali;
- la Circolare della Presidenza della Regione Siciliana – Dipartimento di Protezione Civile del 14/01/2008, prot n. 1722, avente per oggetto *“Attività Comunali e Intercomunali di Protezione Civile – Impegno del Volontariato – Indirizzi Regionali – art. 108 D.Lgs. n. 112/98”*;
- gli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 del Codice Penale, che prevedono condanne fino alla reclusione a 10 anni, salvo le ulteriori conseguenze derivanti dal verificarsi dell’evento di danno ovvero del concorso del danno. Risponde penalmente sia chi cagiona l’incendio sia il proprietario e l’eventuale conduttore del soprassuolo;
- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l’incolumità pubblica;
- il Titolo III del D. Lgs. n. 139 del 08/03/2006 e ss.mm.ii. in materia di Prevenzione Incendi;
- il D.Lgs n. 152 del 03/04/2006 *“Norme in materia ambientale”* – Testo Unico Ambiente (T.U.A.) e ss.mm.ii.;
- la Legge 8 novembre 2021, n. 155 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante “Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile”*;
- il comma 1 dell’articolo 15 della L.R. 16 gennaio 2024, n. 1 *“Legge di stabilità regionale 2024-2026”*, che dispone *“Entro il termine del 15 marzo di ogni anno, con decreto dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, su proposta del Dirigente generale del Comando del Corpo forestale della Regione siciliana, d’intesa con il Dirigente generale del Dipartimento regionale della Protezione civile, sono stabilite le date di apertura e chiusura della stagione antincendio”*;
- il Decreto dell’Assessore Regionale del Territorio e dell’Ambiente n. 114/Gab del 15/03/2024, che stabilisce che *“La stagione antincendio boschivo, per l’anno 2024, ha inizio il 15 maggio e termina il 31 ottobre”*;

**Dato atto:**

- che l’art. 184 (classificazione) del D.Lgs. n. 152/2006, al comma 3 lett. a), classifica tra i rifiuti speciali quelli provenienti da attività agricole e agro-industriali;

- che l'art. 13 del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 ha sostituito l'art. 185 (limiti al campo di applicazione) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 stabilendo che al comma 1 non rientrano nel campo di applicazione della disciplina sui rifiuti lett. f) *“le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lett. b), la paglia, gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di cui all'art. 184, comma 2, lett. e), e comma 3 lett. a), nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessioni a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana”*;
- che la combustione dei residui vegetali agricoli e la conseguente distribuzione delle ceneri sul terreno non rientra nella deroga prevista dall'art. 13 del D.Lgs. n. 205/2010 e consequenzialmente l'abbruciamento in pieno campo dei residui vegetali derivanti da lavorazione agricola e forestale si configura quale illecito smaltimento di rifiuti, sanzionabile penalmente ai sensi degli artt. 256 e 256 bis del D.Lgs. 152/2006;
- che il Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 91, all'art. 14 comma 8 lettera b), inserisce nell'art. 256 bis del T.U.A. il nuovo comma 6 bis *“le disposizioni dell'art. 256 bis e 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivanti da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione di piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi ed orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali, agricoli e forestali è sempre vietata”*;

#### **Rilevato:**

- che la presenza di importanti quantità di residui vegetali sui suoli agricoli può creare situazioni di pericolo sia in caso di incendi, sia in caso di forti piogge, mediante il trascinarsi degli stessi nei canali di scolo e poi nei corsi d'acqua provocando ostruzioni e alterazioni delle capacità di deflusso, anche con conseguenza sull'assetto idrogeologico del territorio;
- che nel territorio comunale sono presenti, anche in prossimità di aree aperte al pubblico uso, terreni incolti ed infestati da sterpaglie ed arbusti che possono essere facile esca e/o strumento di propagazione del fuoco ed incendi;

**Ritenuto** dunque di poter intervenire con urgenza e senza indugio, ai sensi dell'art. 50, comma 5 e dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, adottando misure preventive ed interventi di prevenzione incendi, coerenti con l'impostazione e gli obiettivi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonché vietando tutte quelle azioni che possono costituire, all'interno del territorio comunale, pericolo mediato o immediato di incendi, ed emergenze di natura igienico-sanitaria ed ambientale, al fine di ridurre, contenere e fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio per la salute e la sicurezza della popolazione;

#### **ORDINA**

1. **È fatto divieto assoluto di accensione dei fuochi di ogni genere dal 15 maggio al 31 ottobre 2024.**
2. È fatto espresso divieto, durante il periodo compreso tra il 15 maggio ed il 31 ottobre 2024, ai sensi dell'art. 182, comma 6-bis del D.Lgs. 152/2006, di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali anche se derivanti da sfalci, potature o ripuliture in loco di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del d.lgs 152/2006.
3. **È fatto divieto, per tutto l'arco dell'anno, di buttare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso o incandescente.**
4. È fatto divieto, nel periodo compreso tra il 15 maggio e il 31 ottobre 2024, in prossimità di boschi e aree protette, terreni agricoli e/o cespugliati, lungo le strade comunali, provinciali, statali, le sedi autostradali e ferroviarie che costeggiano terreni con cespugli facilmente infiammabili, parchi e pinete urbane, ricadenti all'interno del territorio comunale, di:

- usare apparecchi a fiamma libera od elettrici che producano faville;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari e sigarette e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco;
- compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo di incendio.
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, anche in occasione di feste di solennità in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti;
- parcheggiare veicoli su aree in presenza di erba e vegetazione secca.

5. **È fatto obbligo per i proprietari, i conduttori ed i gestori dei fondi rustici ed aree agricole di qualsiasi natura e loro pertinenze non coltivate o abbandonate**, di aree verdi urbane, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, **di provvedere ad effettuare le necessarie opere di difesa passiva di prevenzione antincendio, consistenti negli interventi di pulizia e bonifica, a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione**, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare fonte di incendio o pericolo per la salute e sicurezza pubblica, **in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e di rami che si protendano sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, almeno per una fascia di 20 metri dalla scarpata e/o banchina stradale, depositandoli all'interno della propria proprietà a distanza di sicurezza e non inferiore a 100 metri dalle scarpate e/o banchine.**

**Al fine di evitare la propagazione degli incendi tutti i proprietari, affittuari, conduttori e/o detentori di fondi devono eliminare le sterpaglie e la vegetazione secca intorno ai fabbricati, agli impianti nonché dai confini di proprietà, per una fascia di rispetto non inferiore a metri 10;**

Particolare attenzione, al fine di prevenire l'innesco di incendi di interfaccia, è dovuta per le aree a confine con le aree edificate per il perimetro esterno di 200 metri e di 50 metri all'interno.

**I predetti interventi di pulizia dovranno essere effettuati entro e non oltre il 15 maggio 2024**, con avvertenza che, in caso di inosservanza, sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine suindicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio ed in danno ai trasgressori, ricorrendo, se necessario anche all'assistenza della Forza Pubblica.

6. La pulizia e la bonifica dei terreni ricoperti di vegetazione facilmente infiammabile, nonché il trasporto ed il conferimento in discariche autorizzate di tutti i materiali rimossi da tali aree, dovranno essere effettuate secondo quanto previsto dalla legislazione e dai regolamenti anche comunali vigenti in materia.
7. I lavori di pulizia, bonifica dei terreni e bordi stradali devono essere limitati alla asportazione di piante secche, rovi od altro materiale infiammabile. Devono in ogni caso essere conservati gli alberi di qualsiasi specie, purché vitali, nonché gli arbusti aventi funzione produttiva od ornamentale ovvero di protezione e difesa del suolo.
8. **Dal 15 maggio al 30 giugno e dal 1° al 31 ottobre 2024, previa comunicazione al Distaccamento forestale competente per territorio, è consentita la combustione di materiale agricolo o forestale proveniente da sfalci, potature o politure**, secondo i seguenti accorgimenti:
- la combustione controllata deve essere effettuata, in aree distanti da zone cespugliate e/o arboree, in piccoli cumuli, **nelle prime ore della giornata dalle ore 5:00 alle ore 9:00.**
  - dall'accensione alla fase dello spegnimento il fuoco deve essere costantemente vigilato fino alla completa estinzione di focolai e braci;
  - possono essere destinati alla combustione all'aperto **cumuli vegetali in quantità giornaliera non superiori a 3 metri cubi (vuoto per pieno) per ettaro** di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture;

- è comunque vietata l'accensione di fuochi nelle giornate calde e particolarmente ventilate soprattutto nei casi di venti provenienti da Sud-Est (scirocco).

## AVVERTE

### 1. Divieti nelle aree percorse dal fuoco.

1. Nelle zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco vigono i divieti di cui all'art. 10 della Legge n. 353/2000 "*Legge quadro in materia di incendi boschivi*" e nello specifico in tali zone:
  - a) Per 15 anni non è possibile variare la destinazione d'uso;
  - b) Per 10 anni non si possono realizzare edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive;
  - c) Per 5 anni non si possono effettuare attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche.
2. Nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco è inoltre vietato per 10 anni il pascolo e la caccia.
3. I soprassuoli percorsi dal fuoco sono censiti tramite apposito catasto incendi con le conseguenti imposizioni dei divieti e delle prescrizioni di cui all'art. 10 della Legge n. 353/2000.

### 2. Sanzioni per i trasgressori ai divieti.

1. Nei casi di **violazione e/o inosservanza della presente ordinanza** sarà applicata una sanzione da Euro 25,00 a Euro 500,00 come previsto dall'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Nei casi di **mancata pulizia, scerbamento e decespugliamento di aree incolte e/o di incurato accumulo di sterpaglie** in modo da restringere o danneggiare la sede stradale, o protendersi oltre il confine stradale occupando anche solo parzialmente il marciapiede, o ancora nascondere la segnaletica o comprometterne la leggibilità, sarà applicata ai sensi dell'articolo 29, c. 3, del Codice della Strada la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173,00 ad euro 694,00 (importo aggiornato dall' art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2021).
3. L'omessa pulizia delle aree incolte è altresì sanzionata ai sensi dell'art. 255 del D.Lgs. n. 152/2006.
4. Nel caso di **procurato incendio**, a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio d'incendio, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad Euro 1.032,00 e non superiore ad Euro 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 comma 6 della Legge n. 353 del 21.11.2000 "*Legge quadro in materia di incendi boschivi*". Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6 della medesima Legge.
5. A carico degli inadempienti verrà nel contempo inoltrata denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale.
6. Nel caso di **trasgressione al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco** si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a Euro 31,00 e non superiore a Euro 62,00, ai sensi dell'art. 10 comma 3 della Legge n. 353 del 21.11.2000 "*Legge quadro in materia di incendi boschivi*".
7. Nel caso di **trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli** si applica una sanzione amministrativa non inferiore a Euro 207,00 e non superiore a Euro 413,00, ai sensi dell'art. 10 comma 3 della Legge n. 353 del 21.11.2000 "*Legge quadro in materia di incendi boschivi*".

8. La trasgressione al divieto di realizzazione di edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco è punita con la sanzione penale prevista dall'art. 20, comma 1, lett. c) della legge n. 47/85 e s.m.i. (arresto fino a due anni e ammenda da un minimo di Euro 15.493,00 ad un massimo di Euro 51.645,00). Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

### 3. Condanne penali.

1. Con la presente Ordinanza si applicano gli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 del Codice Penale, che prevedono condanne fino alla reclusione a 10 anni, salvo le ulteriori conseguenze derivanti dal verificarsi dell'evento di danno ovvero concorso del danno. Risponde penalmente sia chi cagiona l'incendio sia il proprietario e l'eventuale conduttore del soprassuolo.

### 4. Esecuzione dei lavori in danno.

1. Nei casi di inerzia da parte dei proprietari e/o conduttori dei fondi all'obbligo di provvedere alla costante pulizia dei terreni e dei campi specie di quelli incolti ed adiacente le reti viarie di trasporto che rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi, verrà attuato il potere sostitutivo realizzando la pulizia dei terreni e/o dei campi incolti ed abbandonati, addebitandone i relativi oneri economici a carico dei proprietari inadempienti.

### INVITA

**i cittadini, in caso di avvistamento di un incendio, ad avvertire con sollecitudine uno dei seguenti numeri telefonici:**

- Numero Unico Emergenze: 112
- Corpo Forestale della Regione Sicilia: 1515
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco: 115
- Polizia Municipale: 3666861814
- Servizio di Protezione Civile Comunale:
- Dipartimento Regionale di Protezione Civile – SORIS: 800404040

### DISPONE

1. che alla presente Ordinanza venga data pubblicità mediante la pubblicazione all'albo pretorio online e sul sito web istituzionale dell'Ente, nonché tramite altri mezzi di comunicazione istituzionale e l'affissione in luoghi pubblici e locali aperti al pubblico insistenti nel territorio comunale;
2. che copia della presente Ordinanza venga trasmessa a:

- |   |              |
|---|--------------|
| - Ufficio di Polizia Municipale                                 | SEDE;        |
| - Ufficio di Protezione Civile                                  | SEDE;        |
| - Responsabile dell'Area dei Servizi Territoriali ed Ambientali | SEDE;        |
| - Segretario Comunale   | SEDE;        |
| - Comando Stazione dei Carabinieri                              | FIUMEDINISI; |
| - Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo                 | MESSINA;     |
| - Questura – Polizia di Stato                                   | MESSINA;     |
| - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco                      | MESSINA;     |
| - Ispettorato Ripartimentale delle Foreste – Servizio 12        | MESSINA;     |
| - Ufficio Servizio per il Territorio – Servizio 15              | MESSINA;     |
| - Ispettorato Provinciale Agricoltura – Servizio 10             | MESSINA;     |
| - Soprintendenza ai BB.CC.AA.                                   | MESSINA;     |

- Sindaco della Città Metropolitana
- Comando di Polizia Metropolitana
- Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana
- Dipartimento Regionale della Protezione Civile

MESSINA;  
MESSINA;  
PALERMO;  
PALERMO;

### RENDE NOTO

che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti agli artt. 2 e seguenti della Legge 6 dicembre 1971, n.1034;
- entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento al Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della Regione Siciliana, approvato con R.D. n. 445 del 15 maggio 1946, convertito in Legge Costituzionale n. 2 del 26 febbraio 1948, nei termini e nei modi previsti dall'art. 4, comma 4 del D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 854 e dagli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Fiumedinisi, 29 Aprile 2024.

### IL SINDACO

*(Dott. Giovanni De Luca)*



Giovanni De  
Luca  
29.04.2024  
16:29:53  
GMT+00:00